

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1831-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE GUIDONI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961*  
(V. Stampato n. 697)

**d'iniziativa del deputato RUBINACCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 13 dicembre 1961*

**Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 1962**

**Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura**

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati, nella seduta del 12 dicembre 1961, ha approvato il disegno di legge d'iniziativa del deputato onorevole Rubinacci, riflettente la classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Tale disegno di legge è vivamente atteso dal personale delle Camere di commercio perchè la loro carriera è interamente influenzata dalla classificazione delle Camere di commercio il cui ordinamento merita veramente un riesame.

Infatti le Camere di commercio, industria e agricoltura, che ebbero una prima classifica col regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, e, successivamente, col regio decreto 7 dicembre 1952, n. 1810, sono rimaste disciplinate da disposizioni che risalgono al tempo dei Consigli provinciali dell'economia.

Pertanto, un riesame si è imposto sia per le nuove importanti funzioni attribuite alle Camere di commercio — le quali per effetto del decentramento amministrativo, dell'accresciuto sviluppo dei loro bilanci e della dilatazione del loro apparato funzionale hanno moltiplicato le loro attribuzioni — sia per dare al personale dipendente una carriera degna dei loro compiti.

Quando si pensa che, in conseguenza della vecchia divisione in ben quattro classi, il personale della carriera direttiva (ex categoria A) delle Camere di III e di IV classe, arriva al massimo rispettivamente all'ex grado VIII e all'ex grado IX, mentre gli insegnanti elementari, carriera di concetto, (ex categoria B) già arrivano all'ex grado VIII non soltanto nei capoluoghi di Provincia, ma anche in ogni Comune, borgata o frazione, si rileva subito l'assurdo dell'attuale ordinamento.

La Camera dei deputati ha apportato alcuni emendamenti al testo originale del disegno di legge Rubinacci, senza peraltro alterarne la sostanza, ed ha formulato un nuovo testo che appare più agile e più rispondente all'opportunità di lasciare, nella materia, una sufficiente discrezionalità al potere esecutivo sia pure con lo strumento del

decreto « concertato » fra più Ministeri interessati, come chiarisce la relazione della XII Commissione della Camera che tale nuovo testo ha formulato.

Il nuovo testo del disegno di legge risulta, di conseguenza, di quattro articoli.

Col primo articolo si riducono a due le classi nelle quali si distinguono le Camere di commercio, invece delle quattro classi attuali e si autorizza il Ministero dell'industria e del commercio a provvedere con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, alla nuova classificazione delle Camere.

Col secondo articolo si fissano i criteri di classificazione determinandoli nella « popolazione legale » e nella « importanza economica » delle zone giurisdizionali camerali; ambedue elementi da valutarsi secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica.

Col terzo articolo si stabilisce in sei mesi il periodo utile, dalla entrata in vigore della legge, per provvedere alla prima classificazione delle Camere di commercio, e si indica in cinque anni il periodo minimo che deve trascorrere per potersi procedere alle variazioni di classifica, in ordine e in relazione alle modifiche intervenute negli indici della popolazione legale e dell'importanza economica. Solo in caso di costituzione di nuove Province le modifiche di classifica potranno essere fatte anche prima dei cinque anni.

Col quarto articolo, infine, si abroga il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, che è quello che autorizza il Governo a procedere alla classificazione degli allora Consigli provinciali dell'economia.

Concludendo, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge Rubinacci nel testo emendato dalla Camera dei deputati, unendomi al voto espresso dal relatore deputato Trombetta il quale ha rivolto un invito al Governo perchè presenti rapidamente al Parlamento un testo legislativo di completa e generale sistemazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

GUIDONI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.

Il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.

## Art. 2.

La classificazione è fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione

legale e dell'importanza economica, secondo dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

## Art. 3.

La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni alla classifica, conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'articolo 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni.

Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Province.

## Art. 4.

Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è abrogato.